REGOLAMENTO (CEE) N. 478/92 DEL CONSIGLIO

del 25 febbraio 1992

recante apertura di un contingente tariffario comunitario annuo per gli alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto, del codice NC 2309 10 11 e di un contingente tariffario comunitario annuo per gli alimenti per pesci, del codice NC ex 2309 90 41, originari e provenienti dalle isole Færøer

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che un accordo tra la Comunità economica europea, da un lato, ed il governo della Danimarca ed il governo delle isole Færøer, dall'altro, è stato approvato con la decisione 91/668/CEE [1];

considerando che tale accordo prevede un contingente annuo di 1 000 tonnellate per gli alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto, del codice NC 2309 10 11, ed un contingente annuo di 5 000 tonnellate per gli alimenti per pesci, del codice NC ex 2309 90 41, originari e provenienti dalle isole Færøer, con riduzione del prelievo a zero; che è opportuno aprire tali contingenti annui a partire dal 1992 in modo permanente e prevedere inoltre che le modalità di gestione dei suddetti contingenti vengano fissate mediante regolamento d'applicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prelievo all'importazione di alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto, del codice NC 2309 10 11, e di alimenti per pesci, del codice NC ex 2309 90 41, originari e provenienti dalle isole Færøer, è fissato a zero ecu per tonnellata, entro il limite di 1 000 tonnellate all'anno per il codice NC 2309 10 11 e di 5 000 tonnellate all'anno per il codice NC ex 2309 90 41.

Articolo 2

Le modalità d'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75 [2].

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 febbraio 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

Vitor MARTINS

---

[1] GU n. L 371 del 31. 12. 1991, pag. 1.

[2] GU n. L 281 dell'1. 11.1975, pag. 1. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 3653/90 (GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 28).